

Legge regionale 10 agosto 1989, n. 29.

Modificazione del sesto comma dell'articolo 23 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, relativa a «Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in settori diversi di intervento».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'ultima frase del sesto comma dell'articolo 23 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 è così sostituita: «Il contributo è assegnato al Comune di Cortina d'Ampezzo sulla base della documentazione delle spese sostenute in economia e del certificato di avvenuta esecuzione dei lavori redatto dall'Ufficio regionale del Genio civile di Belluno.

Alla liquidazione provvede il Dipartimento per i lavori pubblici in deroga alle norme di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 1989.

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 10 agosto 1989, n. 29

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Pierantonio Belcaro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 gennaio 1989, n. 1/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 gennaio 1989, dove ha acquisito il n. 450 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 31 gennaio 1989;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 31 maggio 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giacomo Pontarollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 giugno 1989, n. 2533;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 luglio 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 luglio 1989, n. 9440/22707, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per i lavori pubblici (articolo unico, lr n. 29/1989).

(Il testo aggiornato dell'art. 23 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, viene pubblicato nella parte quarta del presente Bollettino, ndr).